



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2020

RIDOTTO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,05%

Dall'1.1.2020 il tasso di interesse legale passa dal 0,8% al 0,05%.

In particolare, la variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento.

Nel corso degli anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche.

Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dall'1.1.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dall'1.1.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dall'1.1.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dall'1.1.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dall'1.1.2008 al 31.12.2009	3%
DM 4.12.2009	dall'1.1.2010 al 31.12.2010	1%
DM 7.12.2010	dall'1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	dall'1.1.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1%
DM 11.12.2014	dall'1.1.2015	0,5%
DM 11.12.2015	dall'1.1.2016	0,2%
DM 7.12.2016	dall'1.1.2017	0,1%
DM 13.12.2017	dall'1.1.2018	0,3%
DM 12.12.2018	dall'1.1.2019	0,8%
DM 12.12.2019	dall'1.1.2020	0,05%

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



LA NUOVA ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

L'imprenditore individuale che intende estromettere l'immobile strumentale con passaggio del bene dalla sfera d'"impresa" alla sfera "privata" può usufruire dell'agevolazione riproposta dalla Finanziaria 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% (la prima rata va versata entro il 30.11.2020).

L'estromissione agevolata, avente effetto dall'1.1.2020:

- riguarda gli immobili posseduti al 31.10.2019;
- va effettuata dall'1.1 al 31.5.2020

IMMOBILI OGGETTO DI ESTROMISSIONE

Possono essere oggetto di estromissione agevolata gli **immobili strumentali** (per natura / destinazione) individuati dall'art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2019**

Strumentali per natura	<p>Immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero anche se dati in locazione / comodato a terzi).</p> <p> Come chiarito nella citata Circolare n. 26/E, per gli immobili della categoria A/10 la strumentalità per natura si configura "qualora la destinazione dell'ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.</p>
Strumentali per destinazione	<p>Immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale (possono essere estromessi solo quelli utilizzati in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'attività).</p>

Poiché la "strumentalità" dell'immobile **va verificata al 31.10.2019**, qualora lo stesso, successivamente a tale data, sia concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di procedere all'estromissione.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

LA FATTURA RIEPILOGATIVA E LA LISTA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE

Alla fattura relativa a più prestazioni di servizi effettuate in un mese nei confronti del medesimo cliente non è necessario allegare la lista contenente i dati riepilogativi dei servizi resi. Tale lista quindi non è inviata al SdI ma va obbligatoriamente conservata (in forma cartacea / elettronica).

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: LE MODIFICHE DAL 2020

A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2020, è stato nuovamente modificato l'ambito di applicazione della possibilità, per il contribuente beneficiario della detrazione per interventi di riqualificazione / risparmio energetico e per interventi di riduzione del rischio sismico, di optare per la cessione del credito o per il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" corrispondente alla detrazione spettante.

In particolare:

- è stata eliminata la possibilità di richiedere lo "sconto in fattura" in caso di detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico;
- è stata eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito in caso di detrazione per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- la possibilità di fruire dello "sconto in fattura" in caso di detrazione per interventi di riqualificazione energetica è limitata ai soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, sulle parti comuni condominiali, di importo almeno pari a € 200.000.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (EX MAXI AMMORTAMENTO)

La Finanziaria 2020 ha rivisto la disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi prevedendo, in luogo del c.d. maxi / iper ammortamento, usufruibili quali maggiori costi deducibili dal reddito, il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

In particolare per gli investimenti in:

- beni strumentali “**generici**” spetta un credito d'imposta pari al 6% del costo;
- beni strumentali “**Industria 4.0**” spetta un credito d'imposta differenziato in base al costo sostenuto (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni);
- beni immateriali il credito d'imposta è pari al 15% del costo.

Attenzione: per poter usufruire delle agevolazioni occorre che sulle fatture di acquisto sia indicata la normativa dell'agevolazione legge 160/2019 commi da 185 a 197 (finanziaria 2020). La mancata indicazione della norma agevolativa fa venire meno l'agevolazione.

Inoltre occorre:

- sia rispettata la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- siano stati versati i contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori

Occorre inoltre che sia effettuata una comunicazione al MISE consuntiva riepilogativa di tutti i beni acquistati ed agevolati.



APPALTI “LABOUR INTENSIVE”: NUOVI ADEMPIMENTI / CONTROLLI

In sede di conversione del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina delle ritenute / compensazioni nei contratti di appalto / subappalto c.d. “**labour intensive**”.

In particolare, il Legislatore ha previsto:

- in capo all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice l’obbligo di versare le ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente;
- a carico del committente la verifica dell’avvenuto versamento.

I soggetti interessati possono “sfuggire” dai nuovi obblighi se in possesso di una specificata certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (vedi articolo successivo).

NB: Tale onere sussiste al verificarsi SOLO **congiuntamente** delle seguenti condizioni:

- ** importo complessivo annuo superiore a € 200.000;
- ** utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- ** utilizzo di beni strumentali dello stesso committente (o ad esso riconducibili)

In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 è previsto che:

- ** l’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice effettui il versamento delle ritenute operate mediante **distinti mod. F24 per ciascun committente**, senza possibilità di compensazione;
- ** il committente **verifichi l’avvenuto versamento**. A tal fine il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Gli obblighi sopra descritti **non si applicano** alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici che comunicano al committente, **allegando una specifica certificazione di affidabilità fiscale** rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, **nell’ultimo giorno del mese precedente** alla scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- ** essere **in attività da almeno 3 anni**;
- ** essere **in regola con gli obblighi dichiarativi**;
- ** **aver effettuato**, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, **complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi / compensi**, risultanti dalle dichiarazioni medesime. Sul punto, come chiarito dalla stessa Agenzia (DRE Lombardia) nel corso dei recenti incontri di inizio anno, non rilevano esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposte sui redditi, ma **qualsiasi versamento effettuato tramite il mod. F24** (sono considerati, quindi, anche i versamenti a titolo di IVA, ritenute fiscali, ecc.);

(segue)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

**** non avere iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi / avvisi di addebito** affidati all'Agente della riscossione relativi a IRPEF / IRES/ IRAP / ritenute / contributi previdenziali **per importi superiori a € 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tale requisito **non va considerato** per le somme oggetto di **piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza

PRONTO IL MODELLO DEL CERTIFICATO "DURC - FISCALE"

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del certificato, c.d. "DURC - fiscale", che consente ai soggetti interessati di "sfuggire" agli obblighi connessi con i contratti di appalto "labour intensive".

La sussistenza degli specifici requisiti previsti per il "rilascio" del certificato è verificata dall'Agenzia delle Entrate.

Il certificato è messo a disposizione dell'impresa interessata a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio

RILASCIO DELLA SPECIFICA CERTIFICAZIONE ("DURC-FISCALE")

Come sopra evidenziato, al fine di "sfuggire" ai nuovi obblighi relativi ai contratti d'appalto c.d. "labour intensive", il soggetto interessato deve essere in possesso dell'apposita **certificazione di affidabilità fiscale** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

DISPONIBILITÀ DEL CERTIFICATO

Il certificato di affidabilità fiscale, **esente da imposta di bollo / tributi speciali**:

**** è messo a disposizione delle singole imprese a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese;**

**** ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.**

Si rammenta che il certificato in esame **attesta la sussistenza dei requisiti necessari** per la disapplicazione dei predetti obblighi **con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute.**

Il certificato è a disposizione della singola impresa / suo delegato presso **"un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale"**.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

IL REGIME FORFETARIO DAL 2020 DOPO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Finanziaria 2020 ha apportato una serie di modifiche al regime forfetario ed in particolare ha reintrodotto:

- il limite di € 20.000 relativo al sostenimento di spese per lavoro;
- l'esclusione per i soggetti in possesso di redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse operano già a decorrere dal 2020.

La stessa Agenzia nell'ambito del consueto incontro di inizio anno ha fornito i seguenti chiarimenti:

- la donazione in corso d'anno di partecipazioni in società di persone non comporta l'uscita dal regime forfetario, a condizione che la causa ostativa venga rimossa entro il 31.12;
- i forfetari possono emettere fattura elettronica / cartacea in luogo dell'obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**